



CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Direzione 7 – Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 3- Protezione Civile

Ordinanza Ingiunzione n. 307

Del 28 GIU. 2017

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
(Legge n°689/81 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art.107 del D.Lgs.n°267/2000 e s.m.i.;
- la Legge 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i.;
- la deliberazione della G.M. n°102 del 26/04/2013;
- l'Ordinanza Sindacale n° 0092 del 30/04/2013;
- la nota prot. n° 9318 del 02/05/2014 con la quale il Corpo di Polizia Municipale di Alcamo trasmette a questo Servizio il verbale di accertamento di illecito amministrativo n°48/13 del 20/07/2013.

Preso atto del verbale di accertamento di illecito amministrativo n°48/13 del 20/07/2013 e che esso in seguito alla verifica dello stato dei luoghi effettuato dalla P.M. il 28/05/2013, è stato elevato per il seguente motivo: sul terreno ubicato a confine con il prolungamento della via Kennedy in C/da Montagna censito al Catasto al F.M. 70 Part. 333 non erano stati effettuati interventi di prevenzione rischio incendi, per come disposto nell'O.S. n° 92 del 30/04/2013.

Accertato a mezzo del richiamato verbale che il terreno censito al Catasto in agro di Alcamo Fg. 70 Part. 333 risulta intestato al **Sig. =====**.

Richiamata l'Ordinanza Ingiunzione n.176 del 03/05/2017 con cui si ingiungeva al Sig. ===== il pagamento della somma di € 462,00;

Viste le note del Sig. ===== del 23/09/2013 Prot. n. 46879 e del 07/11/2013 di Prot. n. 56583, con cui chiedeva l'applicazione del minimo edittale della sanzione amministrativa pecuniaria in considerazione della modesta estensione del terreno interessato, del fatto che era la prima volta che veniva commesso tale violazione e che si era provveduto alla completa pulizia di terreno eliminando qualsiasi pericolo di incendio, secondo il dettato dell'art.11 della legge 24711/1981 n.689;

Vista l'ulteriore nota del Sig. ===== del 16/05/2017 di Prot. n.25989 con cui chiede:

- a) l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n.176 del 05/05/2017;
- b) l'emissione di una nuova Ordinanza con la quale, nel rispetto dei criteri fissati dall'art.11 della Legge 24/11/1981 n.689, sia determinato l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per l'illecito amministrativo di cui al verbale n.48/13 del 20.07.2013;
- c) tale importo venga possibilmente fissato nella misura minima edittale di 25,00 in considerazione per come precisato nella nota del 23/09/2013 di prot. n. 46879;

Verificata la regolarità della notifica del verbale sopra citato.

Ritenuta provata, in base agli atti, la fondatezza dell'accertamento e tenuti presenti, ai fini della determinazione della sanzione, le circostanze e modalità dell'infrazione per il terreno censito al Catasto Fg. 70 Part. 33;

Preso atto della deliberazione della G.M. n°102 del 26/04/2013, nella quale viene definita la quantificazione in €. 450,00 della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta, per violazioni ai Regolamenti ed alle Ordinanze Sindacali.

Preso atto della Deliberazione della G.M. n° 172 del 15/05/2014 relativa a: modifica delibera di G.M. N.102 del 26/04/2013 "importi alle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali – art. 16 comma 2 L. 689/81 – Modifica sanzione amministrativa pecuniaria in materia di volantinaggio";

Preso atto della Deliberazione della G.M. n°171 del 15/05/2015 che da facoltà agli Uffici comunali competenti a ricevere il rapporto e titolari della procedura sanzionatoria ai sensi della L.689/81 in materia di Regolamenti e ordinanze comunali di potere determinare, su istanza di parte, la sanzione amministrativa in misura diversa da quella prevista dalla Delibera di G.M. n.172/2014 avuto riguardo e tenuto conto alla gravità della violazione, all'opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione dal trasgressore e/o alle sue condizioni economiche, in applicazione dell'art.11 della L. 689/81;

Accertato che ad oggi il verbale di accertamento di illecito amministrativo n°48/13 del 20/07/2013 , non è stato pagato;

Richiamato il disposto dell'art.11 della Legge 689/81;

Ritenuta accoglibile l'istanza presentata dal Sig. ===== in data 16/05/2017 Prot. n°25989 avuto riguardo al fatto che era la prima volta che veniva commessa tale violazione, alla modesta estensione del terreno interessato e che si era provveduto alla completa pulizia del terreno eliminando qualsiasi pericolo di incendio;

Tutto quanto sopra

DETERMINA

Di annullare l'Ordinanza Ingiunzione n.176 del 03/05/2017;

ORDINA

al **Sig.** ===== , quale proprietario del terreno censito al Catasto F.M. 70 Part. 333 oggetto di sanzione per violazione dell'O.S. n° 92 del 30/04/2013, di pagare **la somma complessiva di €.237,00** relativa a:

- **€. 225,00 per sanzione pecuniaria amministrativa (prevista dalla deliberazione della G.M. n°171 del 15/05/2015) +**
- **€. 12,00 per spese postali.**

INGIUNGE

al Soggetto avanti generalizzato, quale proprietario del terreno oggetto di sanzione, di pagare la somma complessiva di **€.237,00** in unica soluzione, **entro giorni 30 (trenta)** dalla notifica del presente provvedimento. La somma di cui sopra può essere pagata, servendosi esclusivamente della propria Carta Bancomat, presso l'Ufficio Cassa della Polizia Municipale di Alcamo, sito al piano 1° Piazza San Josémaria Escriva – Comune di Alcamo e con rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento; oppure, tramite versamento su c.c.p. n°262915 intestato al Comune di Alcamo indicando nella

causale di versamento il numero della presente Ordinanza – Ingiunzione, il numero del verbale e l'anno in cui esso è stato elevato.

Copia dell'avvenuto pagamento della sanzione dovrà essere consegnata all'Ufficio Protezione Civile sito al piano terra Piazza San Josémaria Escriva – Comune di Alcamo.

La presente Ordinanza - Ingiunzione costituisce titolo esecutivo e pertanto in caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva. Contro la stessa può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Alcamo territorialmente competente, entro gg. 30 (trenta) dalla notificazione della stessa all'interessato, ai sensi dell'art.22/bis della Legge n.689/81.

La presente Ordinanza va notificata a mezzo Messi Notificatori al Sig. =====.

Ai sensi dell'art.18 L.R. n°11/2015, il presente atto, è soggetto alla pubblicazione per estratto, sul sito istituzionale del Comune di Alcamo.

Il Responsabile della Protezione Civile
Istr. D/vo Tecnico Geom. V. Sessa

Il Dirigente
Dott. S. Luppino

=====

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di _____ dichiara di avere notificato oggi _____ il presente provvedimento al Sig. _____, consegnandone copia a mani _____.

Per ricevuta

Il Messo Notificatore
